

Decreto federale

Avamprogetto

che approva e attua lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE relativo alla ripresa del Regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce la FRONTEX (sviluppo dell'acquis di Schengen)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli art. 54 cpv. 1 e 166 cpv. 2 della Costituzione (Cost.)¹ nonché

il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo Scambio di note del [data] tra la Svizzera e l'Unione europea relativo alla ripresa del Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004³, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea è approvato.

² Conformemente all'art. 7 cpv. 2 lett. b dell'Accordo di associazione alla normativa di Schengen⁴ il Consiglio federale è autorizzato, in correlazione con tale scambio di note, a informare l'Unione europea in merito al soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali.

Art. 2

Il Consiglio federale può convenire con la Comunità europea le modalità di partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, segnatamente:

- a. il contributo della Svizzera al bilancio dell'Agenzia nei limiti della percentuale stabilita all'art. 11 cpv. 3 dell'Accordo di associazione alla normativa di Schengen;
- b. i diritti di voto della Svizzera.

RS.....

¹ RS **101**

² FF **2006**

³ GUL 349 del 25.11.2004, pag. 1

⁴ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS ...; RU ...; FF **2004** 5747)

Art. 3

La legge del 18 marzo 2005⁵ sulle dogane è modificata come segue:

Art. 92 titolo e cpv. 3 (nuovo)

Provvedimenti internazionali

³ Nell'ambito di provvedimenti internazionali, l'Amministrazione delle dogane può parimenti mettere a disposizione di Stati esteri il materiale di sorveglianza delle frontiere.

Art. 4

¹ Il presente decreto è soggetto al referendum previsto dagli art. 141 cpv. 1 lett. d cifra 3 e 141a cpv. 2 Cost. per i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

² Il Consiglio federale fissa la data di entrata in vigore della legge di cui all'art. 3.

⁵ FF 2005 2057